



Regole di comportamento per le prove d'esame

1. Caratteristiche della prova

L'esame è coerente con il programma e con gli obiettivi di apprendimento del corso, opportunamente divulgati, salva restando la possibilità di contenuti specifici per i frequentanti.

L'esame prevede modalità di verifica e un numero di domande sufficiente a consentire un'adeguata valutazione dei risultati di apprendimento.

Lo studente conosce prima dello svolgimento della prova d'esame:

- come sarà organizzata la prova;
- la tipologia di domande. È a discrezione del docente titolare del corso rendere disponibili precedenti prove d'esame;
- la durata della prova;
- il peso di ciascuna domanda nella valutazione finale o gli eventuali altri criteri di valutazione dell'esame.

La valutazione non è influenzata dall'esito conseguito in altre prove e dal curriculum complessivo dello studente. La valutazione non è inoltre condizionata da alcuna forma di discriminazione di genere, di razza, di appartenenza etnica, religiosa o politica, di età, di condizioni di disabilità e altre condizioni personali e sociali. La frequenza alle attività didattiche non è obbligatoria, pertanto i titolari di insegnamento che intendano distinguere modalità e contenuti della prova d'esame per frequentanti e non frequentanti sono tenuti a predisporre programmi equivalenti.

I titolari di insegnamento non sono pertanto autorizzati a rilevare le frequenze alle lezioni in alcun modo e per nessuna ragione.

I risultati vengono pubblicati dal docente non oltre 15 giorni dalla data dell'esame, salvo casi di numeri particolarmente elevati di studenti e comunque in tempo utile per potersi iscrivere al successivo appello.

Lo studente può prendere visione del proprio elaborato scritto e ricevere spiegazioni sui criteri di correzione e valutazione prima della registrazione definitiva del voto. I giorni fissati per la discussione vengono comunicati dal docente insieme agli esiti.

2. Comportamento del docente

Per quanto riguarda le prove scritte è opportuno che, se il numero di studenti iscritti all'esame si avvicina al numero massimo di posti dell'aula assegnata dalla segreteria, il docente preveda almeno due versioni della prova d'esame. Inoltre, se il numero di studenti iscritti è superiore al numero di posti dell'aula assegnata, è necessario prevedere più turni di esame.

Il docente provvede a:

- verificare l'idoneità delle modalità di svolgimento della prova d'esame in relazione a eventuali disabilità dello studente;
- controllare l'identità degli studenti e la loro corrispondenza alla lista degli iscritti;
- indicare personalmente la sistemazione degli studenti nei banchi, per prevenire sistemazioni combinate e per limitare la possibilità di copiature;
- esercitare una sorveglianza attiva per prevenire comportamenti scorretti;
- garantire un ordinato ritiro dei compiti al termine della prova e assicurarsi che tutti i compiti siano stati consegnati.

Sulla base di quanto stabilito nel Regolamento Didattico di Ateneo, tutte le prove orali di esame e di verifica del profitto sono pubbliche. È opportuno che tali prove e verifiche si svolgano in luoghi idonei ad assicurare la presenza di eventuali uditori.



3. Comportamento dello studente

Lo studente si iscrive alla prova scritta entro i termini previsti, che scadono 7 giorni prima dell'appello. Nel caso cambi idea, e per non causare problemi organizzativi, lo studente cancella tempestivamente la propria iscrizione.

Lo studente non iscritto regolarmente alla prova d'esame non può presentarsi e sostenerla.

Durante le prove scritte, lo studente si comporta in maniera onesta ed eticamente corretta e rispetta scrupolosamente le norme di comportamento stabilite dal docente all'inizio della prova d'esame.

È vietato copiare e utilizzare materiale non espressamente autorizzato dal docente. È vietato abbandonare l'aula se non previa autorizzazione del docente.

Violazioni deliberate e consapevoli delle norme di comportamento corrette saranno punite dagli organi accademici competenti in accordo con la normativa vigente.

4. Procedure e censure nel caso di comportamento scorretto durante le prove d'esame

Ferme restando le norme di legge vigenti in materia, gli studenti e i docenti¹ responsabili di un comportamento scorretto incorreranno in specifiche censure la cui entità dipende dalla gravità della violazione.

Con specifico riferimento agli studenti, se la violazione viene ritenuta lieve, l'esaminatore può ammonire lo studente e cambiarlo di posto senza ulteriori conseguenze.

Se la violazione viene ritenuta grave oppure è reiterata, l'esaminatore può annullare la prova d'esame e allontanare lo studente. In questo caso, l'esaminatore prenderà nota dell'episodio, del nome e del numero di matricola dello studente coinvolto, e trasmetterà queste informazioni alla Direzione del Dipartimento, e per conoscenza allo studente, perché vengano registrate.

Il Direttore di Dipartimento valuterà l'opportunità di richiamare lo studente coinvolto o di rimettere la questione al Consiglio di Dipartimento per l'applicazione di eventuali ulteriori sanzioni disciplinari². Queste possono essere:

- il divieto di presentarsi all'appello successivo della stessa materia;
- la sospensione per una o più sessioni d'esame;
- l'esclusione temporanea dall'Università.

Nel caso di provvedimenti disciplinari, lo studente ha comunque il diritto di:

- **essere pienamente informato** sulla procedura in corso e sulla violazione contestata;
- potersi appellare contro le sanzioni eventualmente decise dagli organi accademici.

Lo studente può appellarsi al Direttore di Dipartimento nel caso la prova d'esame non venga svolta in condizioni idonee. Il Direttore valuterà l'opportunità di acquisire ulteriori informazioni e di prendere eventuali provvedimenti.

¹ L'attività dei docenti è monitorata dal Direttore di Dipartimento. Secondo il Regolamento Didattico di Ateneo, infatti, "il Direttore di Dipartimento sovrintende al regolare svolgimento di tutte le attività didattiche e organizzative che fanno capo al Dipartimento, esercitando ogni forma di controllo e vigilanza, con particolare riguardo ai doveri didattici, previsti all'art. 34, dei professori di prima e seconda fascia e ricercatori" (art. 10, comma 4).

² Per le sanzioni disciplinari si seguirà la procedura di cui all'articolo 16, RDL 20 giugno 1935, n. 1071.